
PROVA CIVILE DOCUMENTALE - COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO - DISCONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 C.A.D. - REQUISITI.

Nell'ordinanza in commento (n. 23213/2024), la Suprema Corte ha stabilito che ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che concretizza con allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

La vicenda trae scaturigine dall'opposizione a una intimazione di pagamento ricevuta da una società per sanzioni amministrative a seguito di ripetute violazioni al codice della strada. Soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, l'ente impositore depositava l'odierno ricorso per cassazione censurando la ritenuta inutilizzabilità, ai fini della interruzione del corso della prescrizione dei crediti azionati, dell'atto di intervento *ex artt. 499 e 511 c.p.c.*, in quanto depositato in copia analogica privo di attestazione di conformità.

Constatato che, nel caso di specie l'atto di intervento - dichiarato dal Tribunale inutilizzabile a fini probatori - era stato integrato da un atto in formato elettronico, ovvero la ricevuta di deposito di tale atto, la Corte ha preso in esame sia la disciplina normativa che il consolidato orientamento della giurisprudenza di nomofilachia in materia.

L'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dispone che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico hanno la medesima efficacia probatoria dell'originale qualora la loro conformità non sia

espressamente disconosciuta. Rinvenendo tale assunto dalle regole di carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche e copie fotografiche di scritture, anche la lettura ermeneutica del citato articolo si deve conformare agli orientamenti consolidatisi in materia.

Ciò posto, il disconoscimento dei documenti *de quo*, pur senza vincoli di forma, per essere considerato valido, deve possedere i requisiti della chiarezza, della puntualità e della specificità.

Ne consegue che, nella fattispecie, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l'opponente avesse formulato un disconoscimento chiaro, esplicito e circostanziato; accertamento mancante nel caso che ci occupa.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. ____/2021 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato
- *ricorrente principale* -

contro

S. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. M. F.
- *controricorrente e ricorrente in via incidentale* -

nonché contro

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. C. P. Q.
- *controricorrente* -

nonché contro

PROVINCIA DI GROSSETO + 27
- *intimati* -

Avverso la sentenza n. ____/2021 del TRIBUNALE DI G., depositata il giorno 20 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal Consigliere R. R.

FATTI DI CAUSA

1. Nell'aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificò una intimazione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla S. S.p.A., nella qualità di obbligata in solido a seguito di fusione per incorporazione della M. s.r.l.

Avverso detta intimazione, nella parte in cui faceva seguito a tredici cartelle di pagamento causalmente ascritte a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la S. S.p.A. propose opposizione innanzi il Giudice di pace di G., adducendo, in sintesi e per quanto qui ancora d'interesse, l'estinzione dei crediti azionati per decorso del termine quinquennale di prescrizione.

2. All'esito del giudizio di *prime cure*, celebrato nel contraddittorio con gli enti creditori, l'adito giudice accolse l'opposizione.

3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l'appello interposto da Agenzia delle Entrate Riscossione.

A fondamento del *dictum*, il Tribunale di G. ha posto la inidoneità, quale fatto interruttivo del corso del termine di prescrizione, dell'atto di intervento con domanda di sostituzione *ex art. 511 cod. proc. civ.* svolto da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della M. s.r.l., creditore istante in una procedura esecutiva in danno di altro soggetto intrapresa presso il Tribunale di G.

In particolare, ha ritenuto «*l'inutilizzabilità a fini probatori*» dell'atto di intervento prodotto in *prime cure* da Agenzia Entrate Riscossione, poiché copia cartacea di atto originale informatico sprovvista però della attestazione di conformità prevista dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come eccepito dall'opponente.

4. Ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di un unico motivo; resiste, con controricorso, il Comune di Monte Argentario; resiste - e dispiega altresì ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo - la S. S.p.A.

Non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimiate, in epigrafe dettagliatamente indicate.

5. Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato memoria illustrativa.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16-*decies* (per evidente *lapsus calami*, in rubrica indicato come 11-*decies*) del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito la legge 17 dicembre 2012, n. 221), dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, dell'art. 2719 cod. civ., nonché dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

Parte ricorrente censura, *brevisiter*, la ritenuta inutilizzabilità, ai fini della interruzione del corso della prescrizione dei crediti azionati, «*dell'atto di intervento ex artt. 499 e 511 cod. proc. civ. con ricevuta di deposito telematico*», cioè della domanda di sostituzione esecutiva spiegata dall'agente della riscossione verso la M. s.r.l., creditore procedente in espropriazione immobiliare condotta in danno di altri.

Assume, al riguardo, di avere depositato nel giudizio di *prime cure* copia analogica dell'atto d'intervento e della ricevuta di deposito telematico di esso, non corredata dall'attestazione di conformità, siccome non prevista, documentazione poi nuovamente depositata, stavolta con attestazione di conformità, in grado di appello; deduce, comunque, che il disconoscimento della conformità della copia depositata all'originale *ex adverso* sollevata aveva carattere generico, senza specificazione del profilo contestato.

1.1. Il motivo è fondato, nei termini in appresso chiariti.

Come in fatto accertato dalla sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado celebrato innanzi il giudice di pace, l'odierna ricorrente depositò copia cartacea dell'atto di intervento *ex art. 511 cod. proc. civ.* nella procedura esecutiva e riproduzione a stampa della ricevuta di deposito di tale atto nel fascicolo esecutivo: ambedue i documenti erano privi dell'attestazione di conformità della copia all'originale.

La questione controversa (e, ad un tempo, decisiva) concerne la efficacia asseverativa - e, ancor più a monte, l'utilizzabilità ai fini del convincimento del giudice - di documenti in tale forma prodotti.

Sul punto - e per inquadrare sistematicamente il problema - giova rilevare come nel caso l'atto di intervento nel procedimento esecutivo fosse integrato da un atto in formato elettronico, cioè nativo digitale: sicché la ricevuta di deposito di tale atto nel fascicolo telematico della procedura si configura come un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di un fatto giuridicamente rilevante (il deposito dell'atto nel fascicolo, appunto), suscettibile, per tale natura, nell'ambito delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche contemplate dall'art. 2712 del codice civile.

Ciò posto, la produzione in copia analogica o l'estratto su supporto analogico di siffatti documenti (geneticamente telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell'art. 23, secondo comma, del d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. C.A.D.: codice dell'amministrazione digitale), a mente del quale «*le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta*».

Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologia di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel puntuale ambito dei documenti digitali, delle regole di carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettura ermeneutica dell'art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formati - in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia - in relazione alle citate disposizioni codicistiche.

Al riguardo, è *ius receptum* che, onde produrre l'effetto della vanificazione dell'efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca la copia prodotta rispetto all'originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprendenti (da ultimo - e con dovizia di argomentazioni - Cass. 20/12/2021, n. 40750; conf. Cass. 13/05/2021, n. 12794; Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass. 21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass. 17/02/2015, n. 3122; Cass. 03/04/2014, n. 7775).

Identici principi governano la fattispecie (qui controversa) della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici.

Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova di una copia analogica di documenti informatici non rileva *ex se* la denuncia dell'avvenuto deposito di una «*mera copia*» o l'affermazione generica di un'inedoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall'art. 23 C.A.D.: Cass. 06/03/2023, n. 6569; Cass. 29/01/2024, n. 2907).

1.2. In virtù degli enunciati principi, ha dunque errato il Tribunale di G. nel considerare inutilizzabile a fini probatori i documenti prodotti dalla opposta agente della riscossione soltanto sulla base della eccezione formulata dalla controparte circoscritta unicamente alla mancanza di attestazione di conformità all'originale.

In specie, non è conforme a diritto l'affermazione per cui «*il dire che una copia non ha alcun valore probatorio perché sprovvista di tale attestazione significa indubbiamente disconoscere la sua conformità all'originale, posto che né il disconoscimento della conformità né la contestazione del fatto esigono formule sacramentali*».

Era invece necessario verificare se, posto il difetto di attestazione di conformità delle prodotte copie analogiche ai documenti informatici, l'opponente avesse formulato un disconoscimento chiaro, esplicito, circostanziato delle stesse, nei sensi sopra tratteggiati: accertamento di merito, da compiersi ad opera del giudice cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale.

2. L'esito testé descritto impone il vaglio del ricorso incidentale condizionato proposto dalla S. S.p.A.

Di esso (e del controricorso *uno actu* dispiegato) va dichiarata la inammissibilità per tardività, siccome notificato in data 27 settembre 2021, a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 20 luglio 2021, elasso quindi il termine all'uopo fissato dall'art. 370 del codice di rito.

Giova evidenziare, al riguardo, che per le cause di opposizione alla esecuzione - quale quella in esame, in forza della qualificazione espressa operata dal giudice di merito e non impugnata da alcuno, con conseguente operatività del c.d. principio dell'apparenza - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest'ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «*opposizioni all'esecuzione*», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva.

L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892).

3. In definitiva: è accolto il ricorso principale, cassata la gravata sentenza e rinviata per nuovo esame la causa al Tribunale di G., in persona di diverso magistrato; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, comprese quelle del controricorrente Comune di Monte

Argentario, che ha reputato di svolgere difese in questa sede, pur non essendo stata dispiegata alcuna domanda nei suoi confronti.

5. Attesa l'inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente incidentale - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di G., in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 17 aprile 2024.